



COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA GESTIONE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DEL MOLISE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

(D.P.G.R. 3 novembre 2017, N. 105)

DECRETO N. 2

DATA, 27 SETTEMBRE 2021

OGGETTO

Adozione dello Statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito del Molise per il Servizio Idrico Integrato

PREMESSO:

- Che con legge regionale 22 aprile 2017, n. 4 pubblicata sul BURM n.18 del 29 aprile 2017 è stato istituito l'Ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM);
- Che con la Delibera n. 354 del 02/10/2017, l'Esecutivo regionale ha tra l'altro disposto di dare mandato al Presidente della Regione di nominare con proprio decreto un commissario straordinario che operi nelle more della costituzione del comitato d'Ambito e fino alla nomina del Direttore dell'EGAM e di attribuire al Commissario straordinario tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente di governo dell'Ambito;
- Che con decreto n. 105 del 3 nov. 2017, il Presidente della Giunta regionale ha nominato il sottoscritto Mauro Di Muzio "*Commissario Straordinario che operi nelle more della costituzione del Comitato d'Ambito e fino alla nomina del Direttore dell'EGAM*" attribuendo allo stesso Commissario "*tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente di governo dell'ambito*";

PRESO ATTO delle riunioni del Comitato d'Ambito svoltesi in data 12 luglio 2021 e 21 luglio 2021 durante le quali è stato esaminato il testo della bozza di Statuto presentato dal sottoscritto Commissario;

TENUTO CONTO delle modifiche e integrazioni al testo originario della bozza di Statuto condivise in seno alle citate sedute del Comitato d'Ambito;

PRESO ATTO della urgenza di procedere a conferire piena operatività all'EGAM, anche a seguito dei diversi richiami da parte governativa e dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che hanno sottolineato la necessità di rendere operativo l'Ente d'Ambito e procedere all'affidamento del Servizio idrico integrato entro giugno 2022 per poter accedere ai fondi nel settore idrico previsti dal cosiddetto PNRR;

CONSIDERATO, che l'adozione dello Statuto dell'Ente rappresenta un atto propedeutico al suo funzionamento e alla sua piena operatività;

RITENUTO, quindi, di dover procedere sollecitamente alla adozione dello Statuto dell'EGAM;

VISTI l'art. 5, comma 4, e l'art. 23, comma 4, della legge regionale 22 aprile 2017, n. 4;

In virtù dei poteri conferiti con il citato Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 105/2017;

DECRETA

Per quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di adottare lo Statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito del Molise per il Servizio Idrico Integrato il cui testo è allegato al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere il presente Decreto e l'allegato Statuto al Comitato d'Ambito per gli adempimenti di competenza;
- di far pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Il Commissario
Mauro Di Muzio (*)

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi art. 24 D.L. 7 mar. 2005, n. 82

STATUTO DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DEL MOLISE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (EGAM)

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge regionale 22 aprile 2017, n. 4

Art. 1

Ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM)

1. Il presente Statuto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM) istituito con Legge regionale 22 aprile 2017, n. 4.
2. L'EGAM è un ente pubblico non economico dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge istitutiva.

Art. 2

Sede

1. L'EGAM ha sede legale nel territorio del comune di Campobasso.

Art. 3

Funzioni

1. L'EGAM esercita le competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche e tutte le funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato specificate nella parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. L'EGAM, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, garantisce efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nella gestione del servizio idrico, anche attraverso il superamento della frammentazione della gestione.

Art. 4

Trasparenza e partecipazione

1. Nel rispetto dei principi e delle norme di cui al D.lgs. n. 33/2013, l'EGAM favorisce la piena e consapevole partecipazione ai procedimenti e alle procedure dei cittadini, singoli e associati, e assicura loro un agevole accesso ai documenti e alle informazioni anche ai fini del controllo.
2. Tutti gli atti, i provvedimenti e le decisioni assunte dagli organi dell'EGAM sono pubblicati sull'Albo on-line dell'Ente e sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
3. La pubblicazione degli atti all'Albo on-line è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolve.
4. Gli atti sono di norma pubblicati nel loro integrale contenuto, comprensivo di tutti gli allegati. In deroga a tale principio, qualora la tipologia e/o la consistenza e/o il numero degli atti da pubblicare non ne consentano l'integrale affissione, nell'atto in pubblicazione viene segnalata la consistenza della documentazione mancante e le modalità di accesso alla stessa.
5. Il Direttore provvede con proprio regolamento a definire la disciplina delle procedure di pubblicazione dei documenti sull'Albo on-line dell'Ente.

Art. 5

Patrimonio

1. Fanno parte del patrimonio dell'EGAM:

- a) un fondo di dotazione iniziale per il suo funzionamento, costituito da contributi di ciascun Comune ricadente nell'ambito e da trasferimenti eventualmente deliberati dalla Regione;
- b) le reti, gli impianti, le opere e ogni altra infrastruttura strumentale all'esercizio del servizio idrico integrato trasferite dai Comuni con apposita convenzione che ne definisce termini e modalità;
- c) trasferimenti deliberati dalla Regione, ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 3, lett. c), 19, comma 1, lett. a), 21, della L.R. n. 4/2017;
- d) eventuali conferimenti in natura effettuati dagli Enti locali nonché ogni altro contributo di beni o servizi;
- e) acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.

Art. 6

Organi

1. Sono organi dell'EGAM:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato d'Ambito;
- c) il Direttore;
- d) le Assemblee territoriali di Bacino.

Art. 7

Presidente

1. Il Presidente dell'EGAM:

- a) fatte salve le specifiche competenze del Direttore, esercita le funzioni di legale rappresentante dell'Ente, anche con riferimento alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali; decide in merito alla promozione e alla resistenza alle liti e alle relative rinunce e transazioni, sentito il Direttore;
- b) convoca e presiede il Comitato d'Ambito, ne dirige i lavori e ne sottoscrive i verbali unitamente al soggetto che svolge le funzioni di segretario;
- c) vigila sull'attuazione degli indirizzi emanati dal Comitato d'Ambito;
- d) cura i rapporti istituzionali con la Regione, con lo Stato, con le Amministrazioni Locali, con gli Enti e Organismi esterni;
- e) adotta gli atti non demandati dalla legge e dal presente Statuto al Comitato d'Ambito e al Direttore. Per il Presidente dell'EGAM trovano applicazione l'articolo 78, commi 1 e 2, l'articolo 84, l'articolo 86, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL).

2. Il Presidente dell'EGAM viene eletto tra i componenti del Comitato d'Ambito, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

3. La sua elezione avviene a scrutinio segreto a maggioranza dei componenti del Comitato stesso.

4. Contestualmente all'elezione del Presidente e con gli stessi criteri il Comitato d'Ambito elegge tra i suoi membri un Vice-presidente con funzioni vicarie che dura in carica tre anni.

Art. 8

Comitato d'Ambito

1. Il Comitato d'ambito svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'EGAM, così come indicate nell'art. 8, comma 4, della legge regionale 22 aprile 2017, n. 4; approva, inoltre, il bilancio di previsione e il conto consuntivo adottati dal Direttore.
2. Il Comitato d'Ambito è formato da:
 - a) cinque componenti di diritto individuati nei Sindaci dei Comuni di Bojano, Campobasso, Isernia, Termoli e Venafrò;
 - b) nove componenti eletti, ciascuno dei quali espressione di un Bacino ottimale corrispondente ad ognuno degli ambiti definiti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 1/2016, ad eccezione del bacino Alto Medio Sannio suddiviso nei seguenti due Ambiti:
 - 1) Alto Molise (Comuni della provincia di Isernia appartenenti all'Ambito Alto Medio Sannio);
 - 2) Medio Sannio (Comuni della provincia di Campobasso appartenenti all'Ambito Alto Medio Sannio).
3. I componenti del Comitato d'ambito di cui al precedente comma 2, lettera b), sono eletti, con le maggioranze di cui all'art. 9, comma 5, della legge regionale n. 4 del 2017, entro trenta giorni dalla prima convocazione dell'Assemblea territoriale del Bacino di cui sono espressione tra i Sindaci che la compongono. I Bacini comprendenti i Comuni di Campobasso, Isernia, Termoli, Bojano e Venafrò eleggono il proprio rappresentante senza il voto di questi stessi Comuni.
4. Ciascun componente del Comitato può delegare un assessore o un consigliere del proprio Comune. L'atto di delega deve essere acquisito agli atti del Comitato non più tardi dell'inizio della seduta ed è irrevocabile nel corso della stessa.
5. Il componente del Comitato d'ambito dura in carica tre anni; decade anticipatamente di diritto allorché cessi, per qualsiasi causa, dalla carica in relazione alla quale è stato eletto. In caso di decadenza del componente del Comitato d'ambito, l'Assemblea territoriale del Bacino di appartenenza provvede all'elezione del sostituto, che dura in carica fino alla scadenza del Comitato.
6. Non oltre venti giorni prima della scadenza del Comitato, sono convocate le Assemblee territoriali per l'elezione dei nuovi componenti elettivi. Fino all'insediamento di questi ultimi, restano in carica quelli precedenti, ove non decaduti per altra causa.
7. Il Comitato d'ambito, nello svolgimento delle sue funzioni, valuta le proposte delle Assemblee territoriali e assume le relative decisioni dandone espressa motivazione.

Art. 9

Convocazione del Comitato d'Ambito

1. Il Comitato d'Ambito è convocato dal Presidente dell'EGAM mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.
2. L'avviso è comunicato a ciascun componente almeno cinque giorni prima della seduta con mezzi anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi d'urgenza, il Comitato d'Ambito può essere convocato ventiquattro ore prima dell'adunanza mediante adeguati mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso può essere fissata la seconda convocazione.
3. La convocazione del Comitato d'Ambito da parte del Presidente può essere richiesta da almeno 1/3 dei componenti dello stesso. In tale ipotesi il Presidente ha l'obbligo di riunire l'assemblea entro un mese dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti.
4. L'ordine del giorno dell'adunanza è stabilito dal Presidente e può essere integrato su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del Comitato d'Ambito.
5. Contestualmente alla convocazione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati e messi a disposizione dei componenti presso la sede dell'EGAM e sul sito istituzionale

dell'Ente. Nei casi d'urgenza di cui al comma 2, detti atti sono messi a disposizione almeno dodici ore prima della riunione.

Art. 10

Riunioni del Comitato d'Ambito

1. Il Comitato d'Ambito si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2. Le funzioni di segretario del Comitato d'Ambito sono svolte dal Direttore o da altro dipendente da lui delegato.
3. Le sedute del Comitato d'Ambito sono valide allorquando sia assicurata la presenza della maggioranza dei componenti, sempre che questi ultimi rappresentino anche la maggioranza della popolazione dell'Ambito territoriale ottimale.
4. Le deliberazioni del Comitato d'Ambito sono valide, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti che rappresentino anche la maggioranza della popolazione residente nell'Ambito ottimale. In seconda convocazione il Comitato d'Ambito delibera a maggioranza dei presenti, calcolata sia in termini numerici che di popolazione rappresentata.
5. Coloro che al momento della votazione dichiarano di astenersi sono computati tra i presenti solo ai fini della verifica del numero di componenti necessario alla validità della seduta.
6. Le votazioni avvengono per voto palese, salvo diverse previsioni statutarie.
7. I verbali e le determinazioni delle sedute del Comitato d'ambito sono pubblicate ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 sull'Albo on-line dell'Ente.

Art. 11

Ufficio di Presidenza

1. Il Comitato d'Ambito può eleggere al proprio interno, a scrutinio segreto e voto limitato, un Ufficio di Presidenza, composto da due membri, che coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. L'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Presidente dell'EGAM che può conferire a ciascun componente specifiche deleghe.
3. I componenti dell'Ufficio di Presidenza decadono dalla carica a seguito del rinnovo del Comitato d'Ambito.

Art. 12

Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Comitato d'Ambito e viene scelto, previo avviso pubblico, tra i soggetti in possesso di elevata e specifica professionalità e documentata competenza. Lo stesso è assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato per la durata di cinque anni nel rispetto delle modalità fissate dall'art. 20 della L.R. 23 marzo 2010, n. 10, per quanto applicabili.
2. Il contratto regolante il rapporto con il Direttore può essere risolto anticipatamente dal Comitato d'Ambito in caso di gravi o reiterate violazioni di legge, di inosservanza degli indirizzi e delle direttive regionali, di mancato raggiungimento degli obiettivi o di gravi irregolarità gestionali tali da compromettere il buon funzionamento dell'ente.
3. L'incarico di Direttore generale ha carattere di esclusività.
4. Il Direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dal Comitato d'Ambito con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale.

5. In caso di scadenza o revoca dell'incarico, o di cessazione anticipata dello stesso, nelle more della nomina del nuovo Direttore, il Comitato d'Ambito individua il Direttore provvisorio tra il personale dipendente dell'ente in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 13

Funzioni del Direttore

1. Il Direttore è organo amministrativo di vertice con funzione di coordinamento degli uffici e provvede in particolare:

- a) all'affidamento del servizio idrico integrato;
- b) alla gestione della convenzione per l'affidamento del servizio idrico integrato;
- c) al controllo sulle attività del soggetto gestore del servizio ed all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché alla determinazione a consuntivo dei conguagli tariffari e all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 152, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;
- d) a proporre al Comitato d'Ambito i progetti delle nuove opere e i nuovi interventi previsti dal piano d'ambito;
- e) alla predisposizione della relazione annuale di cui al comma 3 del presente articolo;
- f) alla predisposizione degli atti da sottoporre al Comitato d'Ambito.

2. Il Direttore dispone sull'organizzazione interna, sovraintende al buon funzionamento dell'Ente e assicura l'attuazione degli indirizzi emanati dal Comitato d'Ambito, dirigendone la struttura operativa. In particolare provvede:

- a) all'adozione del programma annuale delle attività dell'EGAM;
- b) all'adozione dei bilanci e del conto consuntivo dell'Ente da sottoporre al Comitato d'Ambito per l'approvazione;
- c) all'adozione degli atti di organizzazione interna di cui all'art. 18, comma 2 da sottoporre al Comitato d'Ambito per l'approvazione.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Direttore provvede alla predisposizione di una relazione annuale da inviare al Comitato d'ambito per la relativa approvazione. La relazione approvata è trasmessa ai Comuni appartenenti all'EGAM e alla Regione Molise.

4. La relazione illustra:

- a) lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati;
- b) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano di ambito, ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi;
- c) i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti;
- d) la sintesi del conto economico, che descriva le caratteristiche delle tariffe applicate e dia conto delle entrate del gettito tariffario.

Art. 14

Assemblee territoriali di Bacino

1. In ciascun Bacino ottimale di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), della legge regionale, n. 4/2017 è istituita una Assemblea territoriale composta dai sindaci, o loro assessori o consiglieri delegati, dei Comuni ricadenti nel Bacino stesso.

2. Le Assemblee territoriali di Bacino si riuniscono al fine di:

- a) eleggere il sindaco che rappresenta l'Assemblea territoriale in seno al Comitato d'Ambito;

- b) proporre, nei limiti delle risorse stabilite dal Comitato d'Ambito, l'elenco degli interventi e le relative priorità da individuare nel Piano di ambito o negli altri piani operativi;
- c) formulare proposte e indirizzi sul miglioramento dell'organizzazione del servizio, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento d'utenza;
- d) formulare proposte in ordine alla scelta della modalità di gestione.

Art. 15

Funzionamento delle Assemblee territoriali di Bacino

1. Ciascuna Assemblea territoriale di Bacino è presieduta dal Sindaco del Comune capofila che provvede anche alla sua convocazione mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'ordine del giorno. L'avviso è comunicato a ciascun componente almeno cinque giorni prima della seduta con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso può essere fissata la seconda convocazione. Il Comune capofila è quello che, tra i Comuni ricadenti nel Bacino ottimale di riferimento, ha il maggior numero di abitanti.
2. Nei casi d'urgenza, ciascuna Assemblea territoriale di Bacino può essere convocata ventiquattro ore prima dell'adunanza mediante adeguati mezzi, anche telematici, recanti la sintesi degli argomenti da trattare e che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.
3. Contestualmente alla convocazione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati e messi a disposizione dei rappresentanti presso la sede del Comune capofila e sul sito istituzionale dello stesso Comune. Nei casi d'urgenza di cui al comma 2, detti atti sono messi a disposizione almeno dodici ore prima della riunione.
4. Le deliberazioni di ciascuna Assemblea territoriale di Bacino sono valide, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti che rappresentino anche la maggioranza della popolazione residente nel Bacino ottimale di riferimento. In seconda convocazione le Assemblee territoriali deliberano a maggioranza dei presenti, calcolata sia in termini numerici che di popolazione rappresentata.
5. Nell'atto di convocazione il Presidente dell'Assemblea di Bacino, su specifici argomenti, può richiedere la partecipazione del Direttore.
6. La convocazione dell'Assemblea territoriale di Bacino può essere richiesta da un terzo dei Comuni facenti parte dell'Assemblea territoriale stessa o dal suo rappresentante in seno al Comitato d'Ambito.
7. In caso di assenza del Presidente, l'Assemblea territoriale di Bacino è presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti presente alla seduta.
8. I verbali e le determinazioni delle sedute di ciascuna Assemblea territoriale di bacino sono pubblicate ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 sui rispettivi siti istituzionali dei Comuni che la compongono.

Art. 16

Disposizioni sulle forme di partecipazione ed informazione dei cittadini

1. L'Ente di governo d'Ambito del Molise, nell'esercizio delle sue funzioni, promuove e garantisce forme di informazione e partecipazione dei cittadini con riferimento agli atti di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del servizio.

Art. 17

Il revisore dei conti

1. Il Comitato d'Ambito nomina, secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia, il revisore unico dei conti ed il suo supplente fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.lgs. n. 88/1992 nell'ambito di un elenco formato a seguito di avviso pubblico.
2. Il revisore dura in carica tre anni, può essere riconfermato per una sola volta e non è revocabile salvo che per gravi inadempienze, per violazioni di legge e delle norme dello statuto.
3. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, e relaziona annualmente al Comitato d'ambito sui risultati dell'attività svolta.

Art. 18

Personale

1. L'EGAM è dotato di un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano applicazione per i dipendenti del comparto "Regioni-autonomie locali".
2. L'EGAM, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dalla legge regionale n. 4/2017, adotta un apposito regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna e la determinazione della dotazione organica.

Art. 19

Spese di funzionamento

1. Le spese di funzionamento dell'EGAM gravano sulla tariffa del servizio idrico integrato, secondo i criteri e le modalità definiti dall'Autorità di regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 20

Indennità

1. Il Comitato d'Ambito, con proprio regolamento di organizzazione e funzionamento, disciplina la quantificazione e le modalità di corresponsione di eventuali indennità per i componenti dello stesso e del Presidente. I componenti eventualmente eletti nell'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 11 non percepiscono alcuna indennità aggiuntiva.
2. I componenti delle Assemblee territoriali di Bacino non percepiscono alcuna indennità, né rimborso.

Art. 21

Modifiche allo Statuto

1. Eventuali modifiche al presente Statuto sono adottate dal Comitato d'Ambito.
2. Le modifiche sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Comitato, che rappresentino anche la maggioranza della popolazione residente nel Bacino ottimale di riferimento.

Art. 22

Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente Statuto si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale.